

GLI INDENNIZI DEL “DECRETO RISTORI BIS”

Si esaminano le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Ristori-bis”

Informativa n.	71/2020
Riferimenti normativi	D.L. n. 137/2020 del 28/10/2020, pubblicato sulla GU n. 269 del 28/10/2020 (c.d. “Decreto Ristori”); D.L. n. 149 del 9/11/2020 pubblicato in GU n. 279 del 9/11/2020 (c.d. “Decreto Ristori Bis”); D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).



Come noto, il “Decreto Ristori” ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto riservato ai soggetti che, alla data del 25/10/2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di una specifica tabella.

Per ogni dettaglio operativo si veda l’Informativa Unistudio n. 67/2020.

Ora il “Decreto Ristori-bis”, fermo restando quanto disposto dal “Decreto Ristori”, interviene:

- a) ampliando le attività che possono godere del suddetto contributo che sono ora contenute nel nuovo *Allegato n. 1* con la relativa percentuale;
- b) prevedendo per le attività individuate dai codici Ateco 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie), 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 55.10.00 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” e “arancioni”, che il contributo sia aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla percentuale indicata nel sopracitato Allegato n. 1;
- c) prevedendo l’erogazione nel 2021 di un contributo a fondo perduto, previa presentazione di specifica istanza all’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti che hanno la sede operativa nei centri commerciali o che operano nell’ambito delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande e che risultano colpiti dalle restrizioni introdotte dal D.P.C.M del 03/11/2020;
- d) introducendo un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25/10/2020 hanno la partita IVA attiva, svolgono quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all’*Allegato n. 2* e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nella “zona rossa”.
A questo nuovo contributo si applicano in quanto compatibili tutte le norme del Decreto Ristori con la precisazione che il valore del contributo è calcolato applicando le percentuali indicate nell’Allegato n. 2.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Con riferimento a quanto indicato nella relativa sezione nell’informativa Unistudio n. 67/2020, il “Decreto Ristori-bis” amplia la possibilità di ottenere il “credito di imposta locazioni” anche alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato n. 2 e che hanno in entrambi i casi la sede operativa nella “zona rossa”.

Si precisa che il bonus spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi compensi 2019.

Cancellazione seconda rata IMU

Con riferimento a quanto indicato nella relativa sezione nell’informativa Unistudio n. 67/2020, il “Decreto Ristori-bis” estende la cancellazione della seconda rata IMU anche agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato n. 2, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga versamento acconti soggetti ISA

Come noto, si veda per i relativi dettagli l’Informativa Unistudio n. 61/2020, è stato prorogato al 30/04/2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il prossimo 30/11/2020, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019:

- a) esclusivamente per i soggetti che esercitano un’attività economica per la quale siano stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 Euro;
- b) a condizione che nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi abbia subito una diminuzione pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il “Decreto Ristori-bis” estende tale proroga, sempre al 30/04/2021, senza il requisito di cui al suddetto punto b) (quindi indipendentemente dalla diminuzione del fatturato /corrispettivi), anche a favore dei soggetti ISA:

- che esercitano attività nell’ambito dei settori economici individuati nell’Allegati n. 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nella “zona rossa”;
- che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nella “zona arancione”.

Cordiali saluti.